

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 15 del 29 Settembre 2010.

Il giorno 29 Settembre 2010, alle ore 17:00, giusta convocazione urgente del 28/09/2010, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi, del Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore.

E' assente giustificato il Componente Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Raffaele Amodio e il componente Dott. Luciano Latartara.

E' assente giustificato il Componente del Collegio Dott. Cataldo Ruta.

E' assente giustificato il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia ed il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Comunicazioni del Presidente: il Presidente informa i presenti che:

- in data **27 settembre 2010** l'Azienda ha superato positivamente la verifica ispettiva periodica relativa alla certificazione di qualità;
- dal **30 settembre 2010** sarà attivato il senso unico su via orsini (tamburi) in direzione Taranto - Statte. Contestualmente sarà istituita corsia preferenziale per i bus con direzione di marcia contraria al traffico veicolare privato;
- dal **1° ottobre 2010** riprenderà il servizio trasporto disabili (con 7 scuolabus) – il trasporto normodotati (da Lido Azzurro e da Paolo VI) riprenderà non appena saranno rese note le risultanze del bando pubblico emesso dalla direzione pubblica istruzione;
- dal **11 ottobre 2010** prenderà avvio un servizio navetta in convenzione con ADISU (agenzia diritto alla studio universitario) che collegherà le sedi di via Deledda – via de Gasperi e viale del Turismo con IPERCOOP dove sarà effettuato il servizio mensa. Detto servizio e' sovvenzionato da ADISU al costo di € 60,00 a corsa.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dell'ordine del giorno odierno.

Punto 1: **RICORSO DEGLI EX AMMINISTRATORI DELL'AMAT: Dott. SAVERIO CREAZZO, Sig. ANTONIO CITREA, Sig. ANTONIO RANUCCI, Sig.ra MARINA RIBERTI e Dott. GIUSEPPE BIANCO AVVERSO LA REVOCA DEL MANDATO. DETERMINAZIONI.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione del 15/11/2005 l'Assemblea Ordinaria della società AMAT S.p.A. decideva la revoca del precedente organo amministrativo e la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone di:
 - Sig. Enzo Manco – Presidente;
 - Dott. Saverio Creazzo – Vice Presidente;
 - Dott.ssa Marina Riberti – Componente
 - Avv.to Donato Salinari - Componente;
 - Dott. Pietro Lospinuso - Componente;
- Con deliberazione del 14/02/2006 l'Assemblea Ordinaria della società AMAT S.p.A., a seguito della mancata accettazione della nomina da parte dell'Avv.to Donato Salinari e del Dott. Pietro Lospinuso, disponeva:
 - 1) la nomina del dott. Giuseppe Bianco in sostituzione di uno dei componenti rinunciatari, precedentemente cooptato dal Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n°1 del 16/01/2006, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 del c.c.;
 - 2) l'elevazione a 7 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione AMAT S.p.A.;
 - 3) la nomina, quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., dei signori dott. Ugo Troncone, Antonio Ranucci ed Antonio Citrea, considerato che essi figuravano tra i precedenti amministratori revocati con deliberazione del 15/11/2005 i quali, nel corso di tale seduta, votarono a favore della ratifica di un atto di intesa sottoscritto in data 10/11/2005 tra Sindaco di Taranto e Presidente dell'AMAT S.p.A., finalizzato, tra l'altro, a rinegoziare le compensazioni previste dal vigente contratto di servizio in favore della Società;
- Con deliberazione n° 42 del 21/08/2006, adottata dal Consiglio di Amministrazione pochi giorni dopo il decesso del Presidente Sig. Enzo Manco, avvenuto il 13/08/2006, si nominava il dott. Saverio Creazzo Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al provvedimento di nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea della Società;

- Con deliberazione del 21/09/2006 l'Assemblea Ordinaria della società AMAT S.p.A. decideva:

1) la revoca dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT dei signori:

- Dott. Saverio Creazzo – Presidente;
- Sig.ra Marina Riberti – Vice Presidente;
- Dott. Giuseppe Bianco – Componente;
- Sig. Antonio Citrea – Componente;
- Sig. Antonio Ranucci – Componente;
- Dott. Ugo Troncone – Componente.

2) la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Ing. Giuseppe Casatello – Presidente;
- Dott. Vito Santoro – Vice Presidente;
- Avv.to Giulio Picaro – Componente.

3) la riduzione a 3 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell' AMAT;

- Con atto di citazione ex artt. 2377 e 2378, notificato il 17/10/2006 dall'avvocato Luigi Cucinato, i signori: Saverio Creazzo, Antonio Ranucci, Marina Riberti e Giuseppe Bianco, convenivano l'AMAT S.p.A. innanzi al Tribunale civile di Taranto chiedendo che:
 - a] fosse dichiarata l'illegittimità e, quindi, disposto l'annullamento della deliberazione dell'Assemblea dell'AMAT del 21/09/2006;
 - b] fossero annullate tutte le decisioni assunte dall'Assemblea dell'AMAT del 21/09/2006, in particolare il provvedimento di revoca dell'incarico di componenti il Consiglio di amministrazione dei ricorrenti;
 - c] l'AMAT S.p.A. fosse condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dei convenuti;
- Con provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare emesso dal giudice designato, dott. Attanasio, in data 03/11/2006 i ricorrenti notificavano all'Azienda il predetto atto di citazione con la fissazione dell'udienza di comparizione prevista per il giorno 05/12/2006;
- Con deliberazione del 15/11/2006 n° 60 l'allora Consiglio di Amministrazione deliberava di conferire incarico all' avvocato Eugenio Scagliusi del foro di Bari per la difesa in giudizio dell'AMAT S.p.A.;
- Con ordinanza depositata il 27/02/2008 il Tribunale di Taranto dichiarava l'estinzione

del giudizio, in virtù del mancato rispetto, da parte degli attori rappresentati dall'avvocato Cecinato, dei termini di fissazione dell'udienza di decisione, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della questione di diritto processuale trattata e dell'atteggiamento processuale degli attori;

- Con atto di citazione ex D.Lgs. 5/2003, notificato in data 12/05/2008, i signori: Saverio Creazzo, Antonio Citrea, Antonio Ranucci e Marina Riberti, rappresentati dall'avvocato Rocco Suma, convenivano l'AMAT S.p.A. innanzi al Tribunale civile di Taranto chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità e la mancanza di giusta causa del provvedimento di revoca dell'incarico di componenti il Consiglio di amministrazione, con conseguente condanna dei convenuti a:

- 1) risarcire il danno subito dagli attori, costituito dal mancato pagamento dei compensi che sarebbero maturati dal provvedimento di revoca sino alla scadenza naturale del mandato, il tutto stabilito nell'importo di € 65.296,96 ciascuno per i signori Antonio Citrea e Antonio Ranucci e di € 59.175,37 per i signori: dott. Saverio Creazzo e sig.ra Marina Riberti;
- 2) il danno da lesione all'immagine professionale nella misura di € 60.000,00;
- 3) svalutazione monetaria, degli interessi legali e spese di giudizio.

- Con nota del 30/06/2008, ns. prot. 13219, l'Azienda incaricava l'avvocato Bruno Decorato di rappresentare l'AMAT S.p.A. nel menzionato giudizio promosso dall'Avvocato Suma nell'interesse dei sopra citati ex amministratori;

- Con nota del 09/10/2009 il legale Aziendale, Avv. Bruno Decorato, comunicava che il Giudice Relatore, dott. Vella, con provvedimento emesso in data 14/02/2009:

- a) fissava l'udienza collegiale di discussione per il giorno 01/10/2010;
- b) rigettava la richiesta di ammissione di prova orale articolata dalle parti;
- c) invitava le parti a comparire personalmente alla detta udienza per l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione della lite;

- Con atto di citazione ex D.Lgs. 5/2003 notificato in data 17/06/2010, il dott. Giuseppe Bianco, rappresentato dall'avvocato Luigi Cecinato, analogamente a quanto posto precedentemente in essere dagli altri componenti il C.d.A., conveniva l'AMAT S.p.A. innanzi al Tribunale civile di Taranto chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità e la mancanza di giusta causa del provvedimento di revoca dell'incarico di componente il Consiglio di amministrazione, con conseguente condanna dei convenuti a risarcire:

- 1] il danno subito dall'attore, costituito dal mancato pagamento dei compensi che sarebbero maturati dal provvedimento di revoca sino alla scadenza

naturale del mandato, il tutto stabilito nell'importo di € 42.851,00;

2] il danno da lesione all'immagine professionale nella misura di € 9.145,00;

3] la svalutazione monetaria, gli interessi legali e spese di giudizio.

RITENUTO CHE:

- relativamente alla posizione degli ex consiglieri Creazzo, Citrea, Ranucci e Riberti, occorre ottemperare alle prescrizioni imposte dal Giudice Relatore, dott. Pietro Vella, nel decreto di fissazione dell'udienza collegiale, valutando la possibilità di offrire, all'udienza del prossimo 1° ottobre 2010, una congrua soluzione conciliativa nel giudizio azionato dai medesimi ex consiglieri, anche allo scopo di ridurre l'esborso economico in caso di soccombenza;
- relativamente alla posizione per l'ex consigliere Bianco, il ricorso è articolato in modo analogo a quello degli altri ex consiglieri, ma l'iter processuale è appena iniziato e non è stata ancora fissata l'udienza collegiale di discussione nella quale si può dar luogo al tentativo di conciliazione. Ciò non toglie, si ritiene, che una l'eventuale ricerca di una possibile via transattiva non possa essere esperita prima di giungere all'udienza collegiale.

CONSIDERATO CHE:

- con sentenza depositata il 05/06/2009 e notificata il 06/06/2009, il Tribunale di Taranto dichiarava l'accoglimento della domanda proposta dai sig.ri Carlo Boschetti e Francesco Ippolito, componenti del Consiglio di Amministrazione precedente a quello di cui facevano parte i signori Creazzo, Citrea, Ranucci, Riberti e Bianco e riconosceva l'assenza di giusta causa nella relativa delibera assembleare di revoca, con condanna dell'AMAT S.p.A. al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di € 36.783,54, oltre interessi, rivalutazione, spese di giudizio (nella misura di 2/3), IVA, CAP e spese generali;
- con sentenza depositata il 22/06/2009 e notificata il 26/06/2009, il Tribunale di Taranto dichiarava, tra l'altro:
 - 1) il rigetto della domanda proposta dal dott. Domenico Abrescia, per vizi procedurali, condannandolo a rifondere la somma di € 4.605,00, oltre IVA, CAP ed il rimborso secondo tariffa delle spese generali;
 - 2) l'assenza di giusta causa nella revoca operata dal socio unico e, quindi, l'accoglimento della domanda proposta nei confronti dell'AMAT dagli istanti Alberto Messinese e Massimiliano Russo, condannando l'AMAT a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 36.783,54, oltre interessi e rivalutazione ed a rifondere agli attori i 2/3 delle spese di giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali, compensandone la restante quota;

- con deliberazioni n° 72 del 07/08/2009 e n° 26 del 25/03/2010, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. concordava con il sig. Abrescia, componente del Consiglio di amministrazione precedente a quello di cui facevano parte i sigg. Creazzo, Citrea, Ranucci, Riberti e Bianco, una soluzione transattiva, valutato il rischio di soccombenza nel giudizio che avrebbe intentato nei confronti dell'AMAT S.p.A., con la corresponsione in suo favore della somma di € 30'000,00, con compensazione delle spese legali e rinuncia da parte dell'AMAT alla rivalsa delle spese legali di importo pari a € 4'605,00, liquidate dalla sentenza del Tribunale;
- in caso di soccombenza dell'AMAT S.p.A. nel giudizio in oggetto si determinerebbe un maggior esborso a carico dell'Azienda;

ESAMINATO:

- il parere espresso dall'avv. Decorato in relazione al giudizio promosso dai sigg. Creazzo, Citrea, Ranucci e Riberti e Bianco, il quale, in merito all'ipotesi conciliativa della controversia, evidenzia che:
 - 1) alla luce del dettato dell'art. 16 del Decreto Legislativo 17/01/2003, in sede di udienza di discussione l'AMAT S.p.A. deve essere in grado di valutare, ai fini conciliativi, sia la richiesta di pagamento di una somma di denaro per ognuno degli attori formulata da controparte, sia l'importo da offrire agli stessi per definire transattivamente la lite;
 - 2) ove il tentativo non abbia esito positivo, il Tribunale può tenerne conto "ai fini della distribuzione delle spese di lite";
 - 3) le sentenze numeri 731 e 922 del 2009, sfavorevoli all'AMAT S.p.A., pronunciate dal Tribunale di Taranto nella stessa composizione collegiale, su fattispecie similari (anche se aventi ad oggetto differenti motivazioni supportanti la disposta revoca rispetto a quelle poste a base del giudizio proposto dai signori Creazzo + altri) riguardanti diversi amministratori della Società, probabilmente influenzeranno il Collegio nella fattispecie per cui è causa;
 - 4) rispetto all'atto introduttivo formulato dall'avvocato Suma, nell'interesse dei ricorrenti, gli attori hanno dichiarato che la lite potrà essere conciliata alle seguenti condizioni: € 45.000,00 cadauno per i signori Citrea, Ranucci e Riberti ed € 50.000,00 per il sig. Creazzo, oltre a spese legali a carico della parte convenuta.
 - 5) nella memoria di contro replica nell'interesse di AMAT S.p.A. è stata chiesta, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda degli attori, di ridurre proporzionalmente la somma ex adverso richiesta, attesa l'avvenuta contrazione (parziale e/o normativa) del numero massimo degli

amministratori della Società.

- Sintetizzando la situazione può essere così di seguito rappresentata:

RICORRENTE	RICHIESTE DI CONTROPARTE		RICHIESTE CONCILIATIVE DI CONTROPARTE
	FORMULATE NELL'ISTANZA DI FISSAZIONE		FORMULATE NELLA ISTANZA DI FISSAZIONE
	INDENNITÀ NON PERCEPITE	DANNO ALL'IMMAGINE	
SAVERIO CREAZZO	€ 59.175,37	Non meno di € 5.000,00	€ 50.000,00
MARINA RIBERTI	€ 59.175,37	Non meno di € 5.000,00	€ 45.000,00
ANTONIO RANUCCI	€ 65.296,96	Non meno di € 5.000,00	€ 45.000,00
ANTONIO CITREA	€ 65.296,96	Non meno di € 5.000,00	€ 45.000,00

– Visti gli atti allegati alla presente deliberazione;

– Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1] Autorizzare il Presidente del C.d.A., nel corso dell'udienza collegiale di discussione fissata per il giorno 01/10/2010 relativamente agli ex amministratori Creazzo, Citrea, Ranucci e Riberti, a rappresentare al Tribunale la disponibilità della società ad accettare una definizione transattiva, senza accoglimento della domanda e unicamente per evitare l'alea del giudizio, che comporti il versamento da parte della società ed in favore degli attori di una somma pari al 50% delle indennità maturate dalla data di revoca (settembre 2006) all'ottobre 2007, data in cui, per legge, il C.d.A. sarebbe stato comunque dichiarato decaduto per legge, in ragione dell'obbligo introdotto dalla finanziaria di ridurre il numero dei consiglieri (legge 296/2006 e D.P.C.M. 182/2007), con compensazione delle spese legali.
- 2] Di autorizzare il Presidente del C.d.A. a proporre, in separata sede, relativamente alla posizione dell'ex amministratore Bianco la medesima soluzione transattiva.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 66 del registro.

Punto 2: RICORSO DEL DIPENDENTE VASCO GIOVANNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI CINQUE GIORNI DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO – EX ART. 45 COMMA 10 DEL R.D. n° 148/1931 All. A). DECISIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la nota del 15/04/2010, prot. az. n. 7'190/UP (All. A), con cui all'agente Vasco Giovanni, in possesso del profilo professionale di addetto all'esercizio, in data 19/04/2010 è stata notificata, a mezzo ufficiale giudiziario, una contestazione disciplinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, punto 3 del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931 (ossia retrocessione per "trascuratezza

che abbia recato grave danno all'Azienda") per la condotta tenuta in servizio nella notte del 12/03/2010 (turno di lavoro dalle ore 20:00 del 12/03 alle ore 02:00 del 13/03), quando nel piazzale aziendale i Carabinieri del Nucleo Operativo di Taranto arrestavano, in flagranza di reato, un dipendente, di turno al servizio di portierato, per furto di gasolio sottratto illecitamente dagli autobus aziendali;

- Vista le giustificazioni prodotte per iscritto dall'interessato con nota del 21 aprile 2010, registrata al protocollo aziendale il successivo 22/04/2010 al n. 7'581 (All. B);
- Visto il verbale di audizione del 5 maggio 2010 (All. C) con cui, in merito ai fatti in esame, è stato ascoltato anche l'agente Granio Nicola, che la notte in questione era di turno al servizio di portierato;
- Vista la nota del 19/07/2010, prot. az. n° 13'779 (All. D), con cui, a definizione dell'iter disciplinare, all'agente Vasco è stato comminato il provvedimento disciplinare di "Sospensione dal servizio" della durata di 5 (cinque) giorni, notificato all'interessato in data 22/07/2010 a mezzo ufficiale giudiziario;
- Atteso che il provvedimento di sospensione è stato eseguito nel periodo compreso dal 26 luglio al 30 luglio 2010;
- Vista il ricorso presentato al Consiglio di Amministrazione dall'agente in parola, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n. 148/1931 - all. A), ed assunto al protocollo aziendale in data 05/08/2010 al n. 14'873 (All. E);
- Visto l'estratto del fascicolo personale del dipendente relativamente ai provvedimenti disciplinari comminati in servizio (All. F);
- Visto il R.D. n. 148/1931 - All. A) e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di respingere il ricorso prot. n° 14873 del 05/08/2010, presentato dall'agente **Vasco Giovanni** avverso il provvedimento disciplinare prot. n° 13779/UP del 19/07/2010, e, per l'effetto, di confermare la **Sospensione dal servizio per n° 5 giorni** comminata all'agente medesimo con il predetto provvedimento.
- 2) Di dare mandato ai competenti uffici aziendali per gli adempimenti consequenziali.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 67 del registro.

Punto 3: REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE "RC GENERALE" E "CUMULATIVA INFORTUNI" PERIODO 15/05/2009 – 15/05/2010 LIQUIDAZIONE.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con nota prot. 3905 del 27/02/2009 (ALL.1) la IACOBINO INSURANCE BROKERS trasmetteva l'esito della trattativa svolta per la copertura dei "rischi elementari" dell'AMAT proponendo l'accoglimento delle migliori offerte pervenute, tra cui quella relativa alla polizza di "Responsabilità Civile generale" (premio annuo di € 70.000,00) e quella relativa alla polizza "Cumulativa Infortuni" (premio annuo € 1.865,00), proposte dalla INA ASSITALIA;
- Entrambi i premi scaturiscono dall'applicazione di un tasso pro mille sulle retribuzioni lorde annuali di tutto il personale dipendente AMAT e di uno distinto per amministratori e dirigenti;
- I predetti importi annuali su cui far agire detti tassi sono stati determinati dalla Iacobino Insurance Brokers in € 10.000.000 (per tutto il personale dipendente) ed in € 301.000,00 (per dirigenti ed amministratori), importi corrispondenti a circa il 75% delle retribuzioni corrisposte nel corso dell'anno 2007;
- Con nota prot. 8815 dell'11/05/2010 (ALL. 2) l'AMAT richiedeva alla Iacobino Insurance la copertura dei due predetti rischi, alle condizioni sopra indicate, sottoscrivendo le relative polizze nn. 083 00572314 e 083 00572315 (ALL. 3 – 4) che riportano entrambe la clausola di regolazione del premio annuo sulla base delle variazioni intervenute durante il periodo assicurativo negli elementi variabili, presi come base per il conteggio del premio, la cui entità effettiva deve essere comunicata dall'assicurato alla fine di ogni annualità.
- Con nota prot. 13162 del 09/07/2010 (ALL. 5) l'AMAT comunicava alla Iacobino Insurance i seguenti dati retributivi effettivi, relativi al periodo assicurativo 15/05/2009 – 15/05/2010, per la regolazione dei due premi in questione:
 - € 15.914.819,00 per le retribuzioni di tutto il personale AMAT;
 - € 378.798,73 per le retribuzioni di amministratori e dirigenti.
- Con successiva nota prot. 14969 del 06/08/2010 (ALL.6) la Iacobino Insurance ha trasmesso copie annullate delle due "appendici per regolamento incasso premio" ammontanti ad € 41.360,55 (per la polizza responsabilità civile

generale) e ad € 829,78 (per la polizza infortuni cumulativa) rivenienti dalla applicazione del tasso pro mille fissato contrattualmente alle maggiori somme retributive comunicate dall'AMAT;

Tanto premesso si propone:

- a) di liquidare a favore della INA ASSITALIA – Agenzia Lapenna e Leggieri di Taranto - l'importo totale di € 42.190,33 per la regolazione dei premi relativi alle polizze "RC generale" ed "infortuni cumulativa" per il periodo 15/05/2009 – 15/05/2010.

firmato: Il Capo Area contratti ed appalti: Dott. Bruno Ancarola

firmato: Il Direttore generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di liquidare a favore della INA ASSITALIA – Agenzia Lapenna e Leggieri di Taranto - l'importo totale di € 42.190,33 per la regolazione dei premi relativi alle polizze "RC generale" ed "infortuni cumulativa" per il periodo 15/05/2009 – 15/05/2010.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 68 del registro.

Punto 4: CONTRATTO DI LOCAZIONE "A SCAFO NUDO" MOTONAVI CLODIA ED ADRIA. ADEGUAMENTO.

Il Direttore Generale, d'intesa il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Per l'esercizio del servizio idrovie l'AMAT utilizza le mm/nn Clodia ed Adria di proprietà dell'ACTV di Venezia, la cui locazione a scafo nudo è regolata dal contratto di locazione del 25/06/2007 (**Allegato 1**), al costo di € 43.000,00/motonave;
- Con nota del 19/03/2010, prot. 5339 (**Allegato 2**) l'ACTV sollecitava la presentazione della prevista fidejussione ed avanzava la richiesta di rivedere il corrispettivo indicizzandolo, per il 2010, con parametri ISTAT;
- Con successiva nota prot. 7643 del 22/04/2010 (**Allegato 3**) l'ACTV reiterava la richiesta, quantificando l'aggiornamento del canone annuale/motonave in € 45.500,00;

- Con successiva nota prot. 10820 del 08/06/2010 (**Allegato 4**) l'ACTV richiedeva la revisione del contratto sottoscritto in data 25/06/2007 con le seguenti modifiche all'art. 3, da ritenersi valide ed efficaci a partire dal 1° gennaio 2010:
 - Corrispettivo annuo rideterminato in € 46.000,00 per motonave;
 - Aggiornamento automatico del canone ogni anno, ai sensi dell'indice ISTAT, indipendentemente da richiesta della ACTV.
- Da accertamento effettuato su sito internet specializzato (**Allegato 5**) è emerso che l'aggiornamento ISTAT dal 1° gennaio 2007 (data di decorrenza del contratto in essere) a tutto il 31/12/2009 è pari al 5,70 %, che applicato al canone annuo originario di € 43.000,00/mn determina il nuovo canone annuale in € 45.442,40/mn;

Tanto premesso si propone:

- A) Di rideterminare in € 45.442,40 il canone annuo per motonave da riconoscere all'ACTV di Venezia a partire dal 1° gennaio 2010;
- B) Di accogliere la richiesta ACTV di aggiornamento automatico annuale del canone di locazione, ai sensi dell'indice ISTAT, indipendentemente da richiesta della ACTV.

firmato: Il Capo Area contratti ed appalti: Dott. Bruno Ancarola

firmato: Il Direttore generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di rideterminare in € 45.442,40 il canone annuo per motonave da riconoscere all'ACTV di Venezia a partire dal 1° gennaio 2010;
- 2) Di accogliere la richiesta ACTV di aggiornamento automatico annuale del canone di locazione, ai sensi dell'indice ISTAT, indipendentemente da richiesta della ACTV;
- 3) Di autorizzare l'Area contratti per ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 69 del registro.

Punto 5: GARA 011/2010 – AC PER LA FORNITURA BIENNALE DI VESTIARIO UNIFORME AGLI OPERATORI DELLA MOBILITÀ – ANNI 2010/2011 - AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n. 24 del 25/03/2010 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. L.vo 163/2006 e del "Regolamento per gli appalti di lavori e forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", per la fornitura biennale di vestiario uniforme agli operatori della mobilità il cui bando di gara, pubblicato con le modalità fissate dalla stessa deliberazione, stabiliva il termine ultimo per la consegna delle offerte per il giorno 12/05/2010;
- Con nota prot. 8977/DG del 12/05/2010 (**allegato 1**) la Segreteria trasmetteva n. 4 plichi, contenenti le offerte pervenute a seguito della pubblicazione del bando di gara;
- Con nota prot. 9053/DG del 12/05/2010 (**allegato 2**) veniva nominata la Commissione di gara per la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- Lo sviluppo dei lavori della commissione incaricata è rilevabile dai verbali di seguito riportati:
 - n. 157 del 12/05/2010 (**allegato 3**): la Commissione di gara, dopo aver valutato la documentazione richiesta a corredo delle offerte, ha deciso l'ammissione alla prosecuzione della gara per 3 delle offerte pervenute e l'ammissione con riserva della ditta EUROFOR, il tutto per le ragioni riportate nel citato verbale;
 - n. 159 del 08/06/2010 (**allegato 4**): la Commissione di gara, alla luce degli approfondimenti legali effettuati, ha deciso:
 - l'esclusione delle ditta EUROFOR dal prosieguo della gara per le ragioni riportate nel verbale medesimo;
 - l'apertura delle campionature presentate dalle tre società ammesse alla gara per verificare la completezza dei campioni e della documentazione tecnica richiesta a corredo;
 - n. 165 del 06/08/2010 (**allegato 5**): la Commissione di gara ha provveduto alla valutazione delle tre campionature con il metodo del confronto a coppie;
 - n. 167 del 13/09/2010 (**allegato 6**): la Commissione di gara ha provveduto:
 - All'apertura delle offerte economiche con successiva attribuzione dei relativi punteggi;

- Alla redazione della graduatoria finale di merito;
- Alla formulazione dell'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta FORINT s.p.a. che ha totalizzato il punteggio più alto, pari a 100, a fronte di un prezzo complessivo offerto di € 35.448,00 oltre IVA;

Tanto premesso si propone:

- b) di aggiudicare, in via definitiva, la procedura aperta per la fornitura biennale di vestiario uniforme agli operatori della mobilità (anni 2010 – 2011) alla ditta FORINT s.p.a. di Vicenza, risultata migliore offerente con un punteggio pari a 100/100, a fronte di un prezzo complessivo di € 35.448,00 oltre IVA;
- c) di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

firmato: Il Capo Area contratti ed appalti: Dott. Bruno Ancarola

firmato: Il Direttore generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di aggiudicare, in via definitiva, la procedura aperta per la fornitura biennale di vestiario uniforme agli operatori della mobilità alla ditta FORINT s.p.a. di Vicenza, risultata migliore offerente con un punteggio pari a 100/100, a fronte di un prezzo complessivo di € 35.448,00 oltre IVA.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 70 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 18:00.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)